

Altri diritti propri: corporazioni e diritto dei mercanti, diritto feudale

- Le **corporazioni**, *collegia licita* che riuniscono esercenti la stessa professione

Funzioni delle corporazioni: a) economiche; b) religioso-assistenziali; c) politico-militari

Le corporazioni hanno giurisdizione sui propri membri (foro concorrente, non privilegiato: l'attore cioè può scegliere di rivolgersi alla giustizia ordinaria o al tribunale corporativo)

Gli statuti delle corporazioni e il rapporto con gli statuti del comune: serve l'autorizzazione o il controllo del comune per la validità dello statuto della corporazione?

- I **mercanti e il loro diritto corporativo**. Differenza fra diritto dei mercanti e diritto commerciale o del commercio: nel primo, tipico d'età medievale e moderna, il focus è sull'appartenenza a una corporazione (condizione necessaria per esercitare una specifica professione), non sugli atti che si compiono e che posson esser tali da richiedere un regime speciale rispetto a quello privatistico. Inesistenza di libertà di lavoro: le regole d'accesso alla corporazione nell'esempio dell'*Ordonnance du commerce* di Luigi XIV → sostanzialmente un processo di cooptazione

Non coincidenza della figura del mercante con quella dell'attuale commerciante/imprenditore di cui all'art. 2082 cc: il mercante non è semplice collegamento fra produttore e mercato.

La specialità del diritto dei mercanti: ruolo essenziale di equità e consuetudine mercantile. Tribunali composti da mercanti, non da giuristi; procedura sommaria, rapida e in cui son ridotte ai minimi termini le formalità tipiche del processo civile

- Il **diritto feudale**, diritto proprio di quanti hanno *status* feudale

La sistemazione dei *Libri feudorum*: a) compilazione obertina (1154-1158), da Oberto dell'Orto. Il primo nucleo dell'opera: le lettere di Oberto al figlio Anselmo e il capovolgimento della costituzione di Costantino

b) compilazione ardizzoneiana, attribuita per errore a Jacopo d'Ardizzone, in realtà dovuta a Pillio da Medicina, che rilegge il diritto feudale alla luce delle categorie del diritto romano

c) redazione colombino-accursiana (da Jacopo Colombi e Accursio), inserita (secondo Odofredo Denari) da Ugolino de Presbiteri nel *Volumen parvum* come *decima collatio* (dopo le nove dell'*Authenticum*).

Ruolo fondamentale del principio di ereditarietà dei benefici feudali come motore per il transito della materia feudale nel sistema romanistico: il beneficio fa ora parte dell'eredità e dunque si pongono problemi di successione, di tutela dei minori ecc. Occorre guardare al diritto romano per risolvere il tutto, anche a costo di forzature: il diritto romano è un diritto non basato su *status*, ma su diritti soggettivi

La precisazione della natura del diritto del vassallo: si cerca di identificare questa natura con rinvio a istituti di diritto romano. Il vassallo come quasi-proprietario, in capo al quale si configura una quasi-vindicatio. Questa azione è un'azione utile prevista dal diritto romano (concessa dal pretore per fattispecie meritevole di tutela ma in assenza di qualche presupposto stabilito dalla legge per attivare l'azione in giudizio) → la teoria del dominio diviso: il dominio del vassallo è un dominium utile, quello del signore è un dominium directum